Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 26 aprile 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 112 DEL 26 APRILE 1983:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 3 marzo 1983.

Approvazione di monografie di preparazioni galeniche per uso umano.

(1556)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1982, n. **1171.**

Determinazione della misura dei compensi per le suore addette agli organismi sanitari militari della Difesa, agli ospedali convenzionati nonché alle infermerie e centri medici della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 14, ultimo comma, del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, recepito con legge 27 maggio 1929, n. 810, di esecuzione del trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti, a Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929, secondo cui l'ordinariato militare ha giurisdizione anche sul personale religioso, maschile e femminile, addetto agli ospedali militari;

Visto il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, che disciplina la posizione giuridica, nei confronti dell'Amministrazione della difesa, e il corrispettivo trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari delle Forze armate, agli ospedali convenzionati e alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (ora Polizia di Stato);

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che fissa, nelle tabelle allegate, i limiti di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, e stabilisce che detti limiti minimi sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e sono soggetti a revisione triennale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Riconosciuta la necessità di adeguare l'attuale compenso dovuto alla prefata categoria di religiose, in relazione alle norme racchiuse nelle citate disposizioni che, in quanto rivolte a determinare il trattamento economico minimo, debbano ritenersi inderogabili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, del tesoro, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

La misura dei compensi alle suore addette agli organismi sanitari militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, agli ospedali convenzionati e alle infermerie e centri medici della Polizia di Stato, è fissata nel medesimo importo determinato, ai fini contributivi, quale trattamento economico che, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera degli operai dipendenti dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — ROGNONI — ANDREATTA — ALTISSIMO — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1983
Atti di Governo, registro n. 46, *foglio n.* 2

LEGGE 13 aprile 1983, n. **122.**

Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 8 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Le entrate della regione sono costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese indu-

striali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;

e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione;

h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 9 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute ».

Art. 3.

I commi terzo e quarto dell'articolo 12 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 4.

La modifica apportata con l'articolo 1 della presente legge all'articolo 8 dello statuto regionale attua il coordinamento di cui all'articolo 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e provvede al finanziamento, ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, degli oneri derivanti alla regione Sardegna dall'esercizio delle ulteriori funzioni ad essa trasferite con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ed al finanziamento delle spese per il funzionamento della ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259.

Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Sardegna con l'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979 e con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate.

Per lo svolgimento da parte della regione Sardegna delle funzioni amministrative ad essa delegate è attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

All'assegnazione alle province ed ai comuni della Sardegna delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative, loro attribuite in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, si provvede secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 5.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

Dal computo delle somme spettanti alla regione Sardegna in base alle predette disposizioni sono escluse quelle relative ai proventi indicati alle lettere *a*) e *d*) del primo comma del precedente articolo 1 di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo anteriori al 1° gennaio 1983.

Le somme comunque corrisposte alla regione Sardegna in base al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1983, se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni successivi, saranno detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla medesima con la presente legge.

Art. 6.

Per i soli esercizi finanziari 1983 e 1984 le quote attribuite alla regione Sardegna ai sensi del primo comma, lettere *a*) e *d*), del precedente articolo 1 vengono ridotte, rispettivamente, a cinque e a sei decimi.

Art. 7.

In attesa di provvedere alla riforma del titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ai sensi dell'articolo 63 dello statuto medesimo, è autorizzata per l'anno 1983 la concessione a favore della re-

gione stessa della somma di lire 200 miliardi, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, della legge finanziaria per l'anno 1983.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in lire 490 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1983

PERTINI

FANFANI — GORIA — BODRATO — FORTE

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 21 aprile 1983, n. **123**.

Disposizioni in materia di cittadinanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi e stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale.

Art. 2.

Precludono l'acquisto della cittadinanza:

1) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro II, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

2) la condanna a pena superiore ad anni due di reclusione inflitta per qualsiasi delitto non politico dall'autorità giudiziaria italiana;

3) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino alla sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al numero 1) del primo comma ovvero per imputazione che possa comportare condanna superiore ad anni due di reclusione.

Art. 3.

Ai sensi dell'articolo 1 la cittadinanza si acquista con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza ovvero alla competente autorità consolare.

L'istanza può essere presentata anche dal coniuge cittadino italiano. In tal caso essa viene comunicata al coniuge straniero od apolide, il quale, entro trenta giorni, può manifestare volontà contraria all'acquisto della cittadinanza. Tale dichiarazione preclude l'emanazione del decreto previsto nel primo comma.

Art. 4.

Con proprio decreto motivato il Ministro dell'interno respinge l'istanza ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 2. Ove si tratti di comprovate ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. In tal caso l'istanza può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dall'istanza stessa sia decorso un anno.

Art. 5.

E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina.

Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Art. 6.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 è elevato ad un biennio per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

La donna che, per effetto di matrimonio con cittadino italiano contratto prima della entrata in vigore della presente legge, ha acquistato la cittadinanza italiana può entro due anni, rinunciarvi con dichiarazione resa all'autorità competente ai sensi dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1983

PERTINI

FANFANI — COLOMBO — DARIDA — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 21 aprile 1983, n. **124**.

Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di maggiore relativo all'anno 1982, sono promossi con decorrenza 1° gennaio 1982.

Di seguito alle predette promozioni, con la medesima decorrenza, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sono effettuate ulteriori trentanove promozioni al grado di maggiore. A tale scopo si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento previa valutazione dei capitani già valutati, giudicati idonei e non iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di maggiore relativo all'anno 1982, nonché dei capitani non ancora valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a sedici anni alla data del 30 dicembre 1981.

Art. 2.

Per l'anno 1982, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza è fissato in:

a) quarantuno unità, con decorrenza 1° gennaio 1982, di seguito alle promozioni disposte dal precedente articolo 1.

A tale scopo si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento previa valutazione dei capitani già valutati, giudicati idonei e non iscritti in uno dei quadri indicati all'articolo 1, nonché dei capitani non ancora valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre 1981;

b) trentasei unità, con decorrenza 31 dicembre 1982.

A tale scopo si procede alla formazione di apposito quadro di anvazamento previa valutazione dei capitani gia valutati, giudicati idonei e non iscritti, in quadro per le promozioni da conferire ai sensi della precedente lettera *a*), nonché dei capitani non ancora valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre 1982.

Art. 3.

Nel periodo transitorio dal 1983 al 1985, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo della Guadria di finanza è fissato in:

cinquanta unità, per l'anno 1983;

quarantaquattro unità, per l'anno 1984;

ventisette unità, per l'anno 1985.

Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi i capitani già valutati, giudicati idonei e non iscritti nei quadri di avanzamento formati per i precedenti anni, nonché i capitani non ancora valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

Art. 4.

Le vacanze nel grado di maggiore, necessarie per effettuare le promozioni disposte dall'articolo 1, sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di tale grado.

Le promozioni al grado di maggiore disposte dagli articoli 2 e 3 sono conferite anche in soprannumero all'organico di tale grado.

Le eccedenze negli organici del grado di maggiore e di tenente colonnello stabiliti dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, determinate per effetto delle promozioni previste dalla presente legge, sono riassorbite con le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, che si verificheranno in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

Di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per le promozioni al grado superiore.

Ai fini del computo delle anzianità di servizio di cui agli articoli precedenti, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera ha subito uno spostamento in ruolo, viene considerata una anzianità eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di anzianità o ritardi in carriera.

La presente legge non si applica agli ufficiali che, per qualsiasi causa, siano cessati dal servizio permanente in data antecedente a quella della sua entrata in vigore.

Art. 5.

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, per l'avanzamento al grado di capitano, si prescinde dal requisito del periodo minimo di comando previsto dalla tabella n. 1 annessa al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

Art. 6.

La commissione ordinaria di avanzamento della Guardia di finanza è composta:

a) dal comandante in seconda della Guardia di finanza;

b) dai quattro generali di brigata della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo più anziani in ruolo;

c) dal colonnello della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo.

Art. 7.

Sono fatte salve le posizioni in ruolo acquisite o da acquisire per effetto dell'attribuzione dei vantaggi di carriera, ai sensi della legge 3 maggio 1971, n. 320, conseguenti al superamento del corso superiore di polizia tributaria negli anni 1981 e 1982.

In deroga a quanto disposto dalla legge 3 maggio 1971, n. 320, agli ufficiali ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria o che terminino detto corso nel periodo transitorio dal 1983 al 1985 i vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di Scuola di polizia tributaria sono attribuiti anche nel ruolo di tenente colonnello nella misura pari ad un quarto dell'organico del grado di maggiore ridotto del 5 per cento.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 165 milioni per l'anno 1982 ed in lire 194 milioni per ciascuno degli anni 1983 e successivi, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 21 aprile 1983, n. 125.

Diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di diminuire l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 aprile 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(1) L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da L. 58.453 a L. 56.746 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

(2) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da L. 42.835 a L. 41.128 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

(3) L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da L. 5.845,30 a L. 5.674,60 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C., relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

(1) Alla minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto, valutata per l'anno finanziario 1983 in lire 185 miliardi, si provvede mediante corrispondente prelevamento dall'apposita contabilità di tesoreria denominata « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi », istituita con il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, convertito nella legge 3 marzo 1983, n. 64.

(2) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE — PANDOLFI — BODRATO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1983
Atti di Governo, registro n. 46, *foglio n.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1983, n. **126**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 18, relativo all'elenco degli istituti della facoltà di giurisprudenza, all'istituto di diritto privato e aggiunto il seguente nuovo seminario:

diritto privato comparato.

Art. 2.

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

filologia e letteratura umanistica greca;
metodologia e tecnica degli scavi;
storia delle lingue dell'Italia antica;
filologia egeo-anatolica;
filologia celtica;
fonologia.

Art. 3.

Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

glottodidattica.

Art. 4.

Nell'art. 118, relativo all'elenco degli istituti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, l'« istituto di fisica terrestre, geodesia e geografia fisica » muta la denominazione in quella di « istituto di fisica terrestre e geodesia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1983
Registro n. 26 *Istruzione, foglio n.* 26

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 aprile 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Fortuna » a r.l., in Matera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa « Fortuna », a r.l., in Matera, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Fortuna a r.l., in Matera, costituita per rogito notaio Enzo Salomone in data 9 novembre 1968, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il sig. Vincenzo Montagna, nato a Novasiri (Matera) il 22 agosto 1942, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2509)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 aprile 1983.

Impiego di contenitori alternativi per « vino frizzante ».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1982, concernente il confezionamento dei vini da tavola in recipienti di materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Ritenuta l'opportunità di prevedere, in via sperimentale, l'impiego di recipienti di materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del citato decreto presidenziale anche per i vini frizzanti;

Decreta:

Fino al 31 dicembre 1984, i prodotti definiti « vino frizzante » e « vino frizzante gassificato » dall'allegato II, punti 15 e 16, del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, con esclusione, comunque, dei v.q.p.r.d. e dei prodotti nella cui designazione figuri il nome di un vitigno, possono essere posti in commercio in contenitori di metallo aventi una capacità compresa tra litri 0,250 e mezzo litro, a condizione che sui recipienti sia riportata, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, la data di riempimento dei recipienti medesimi.

I contenitori di cui al precedente comma devono essere rispondenti alle norme previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

(2523)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 novembre 1982.

Approvazione del nuovo testo della concessione speciale VIII, relativa ai viaggi sulle ferrovie dello Stato dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 e successive modificazioni, concernente la competenza ad emanare norme in materia di tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Viste le « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato » approvate con il decreto interministeriale dell'8 giugno 1962, n. 4516, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

Vista la relazione n. C.VG.513/C.S.VIII/313/82 in data 3 novembre 1982 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 36 del 23 novembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il nuovo testo, allegato al presente decreto, della concessione speciale VIII — Mutilati ed invalidi di guerra e per servizio — prevista dalle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato ».

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato provvederà ad emanare le relative disposizioni di attuazione

Art. 3.

Il presente decreto sara registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1982

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1983
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 278

ALLEGATO

CONCESSIONE SPECIALE VIII

MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA E PER SERVIZIO

1. *Oggetto*:

La concessione è accordata per viaggi in conto particolare dei mutilati e invalidi di guerra, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive integrazioni e modificazioni (1) dei mutilati e invalidi civili di guerra, di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, ratificato con legge 5 novembre 1952, n. 1790, dei mutilati e invalidi per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, nonché per il trasporto a bagaglio degli apparecchi meccanici di locomozione.

Trasporto delle persone

2. *Limiti*:

La concessione si applica:

a) senza limitazione nel numero dei viaggi, ai mutilati e invalidi di guerra o per servizio i quali hanno diritto alla qualifica di grandi invalidi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I predetti grandi invalidi, qualora siano titolari di trattamento pensionistico con assegno di superinvalidità, hanno diritto anche alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente.

Ai fini della predetta concessione, gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità o di assegno compensativo sono equiparati ai grandi invalidi.

Qualora il trattamento pensionistico dei grandi invalidi ed equiparati non venga rinnovato, le facilitazioni previste dalla concessione continuano ad essere applicate per non oltre un anno. Nel caso che non venga rinnovato l'assegno di superinvalidità, la proroga delle facilitazioni è estesa a due anni;

b) limitatamente a quattro viaggi di corsa semplice per anno solare, ai mutilati ed invalidi, sia di guerra che per servizio, per infermità ascritte alla seconda categoria;

c) limitatamente a due viaggi di corsa semplice per anno solare, ai mutilati ed agli invalidi sia di guerra che per servizio, per infermità ascritte alla terza e quarta categoria.

3. *Prezzi*:

Per i viaggi di cui alla lettera *a*) del precedente punto 2 si applica la tariffa n. 5, iscrivendo gratuitamente, quando del caso, sul biglietto di viaggio, la persona di accompagnamento. In caso di viaggio in treno rapido, l'accompagnatore non è tenuto al pagamento del relativo supplemento. Tale supplemento è invece dovuto per i treni di lusso (2).

Per i viaggi di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso punto 2, si applica la tariffa n. 3.

4. *Documenti di riduzione - identificazione personale*:

I grandi invalidi di guerra aventi titolo alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente, sono provvisti di libretto di viaggio modello I (modello n. 36) a cura delle direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione.

I grandi invalidi per servizio aventi titolo alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente, sono provvisti di libretto di viaggio modello I-*bis* (modello n. 37) a cura delle amministrazioni dello Stato che hanno provveduto alla liquidazione delle pensioni.

I mutilati ed invalidi di guerra e per servizio non aventi titolo alla persona di accompagnamento, sono provvisti di libretto di viaggio modello I-*ter* (modello n. 38) rilasciato, rispettivamente, dalle direzioni provinciali del tesoro e dalle amministrazioni dello Stato che hanno provveduto alla liquidazione della pensione.

Sul cartoncino connesso alla copertina del libretto deve essere apposto il timbro a secco della direzione provinciale del tesoro se trattasi di mutilati ed invalidi di guerra o dell'amministrazione che ha provveduto alla liquidazione della pensione, se trattasi di mutilato od invalido per servizio.

Inoltre deve essere iscritto il numero del libretto, prima della consegna ai richiedenti, sotto la responsabilità di chi rilascia e firma il documento stesso.

La semplice presentazione dei libretti modelli I, I-*bis* e I-*ter* dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice da parte del mutilato e dell'eventuale persona di accompagnamento.

I grandi invalidi, per provare la propria identità personale, devono esibire ad ogni richiesta del personale ferroviario il libretto di viaggio munito di fotografia. La persona di accompagnamento deve essere provvista di documento di identificazione.

I libretti di viaggio sono validi cinque anni dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine, i libretti stessi sono di cinque anni in cinque anni sostituiti od aggiornati con la dichiarazione che il beneficiario ne ha ancora diritto, seguita dalla firma dell'autorità che ha rilasciato il libretto, autenticata dal bollo dell'ufficio.

I libretti di viaggio dei titolari di pensione «a vita» non sono soggetti all'aggiornamento quinquennale, purché tale condizione risulti sui libretti stessi.

I mutilati e gli invalidi di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente punto 2 devono presentare, per avere i biglietti a riduzione, la tessera personale di riconoscimento rilasciata dalla competente amministrazione dello Stato. Essi ogni cinque anni otterranno i documenti di viaggio modelli 39 e 40 contenenti cinque fascicoli di scontrini distinti per anno solare di validità. Tali documenti saranno rilasciati dalle direzioni provinciali del tesoro competenti per territorio, se trattasi di mutilati ed invalidi di guerra e dalle amministrazioni che hanno provveduto alla liquidazione delle pensioni, se trattasi di mutilati ed invalidi per servizio.

Sui predetti documenti deve risultare il numero distintivo della pensione (numero di iscrizione per le pensioni di guerra), che dovrà essere ripetuto su ciascuno scontrino a cura dell'ente distributore, nonché la durata del trattamento pensionistico di cui il beneficiario è titolare.

Non possono essere rilasciati più di cinque blocchetti di scontrini per volta e, prima della consegna dei nuovi documenti di viaggio, debbono essere ritirati il frontespizio di quelli esauriti e le matrici degli scontrini utilizzati.

Gli scontrini non utilizzati entro l'anno cui si riferiscono sono da considerare nulli.

Non è ammessa la sostituzione dei fascicoli di scontrini per smarrimento od altro analogo motivo.

5. *Restituzione dei libretti e dei fascicoli di scontrini*:

Le direzioni provinciali del tesoro e le amministrazioni che hanno provveduto alla liquidazione della pensione provvedono, rispettivamente per i mutilati ed invalidi di guerra e per i mutilati ed invalidi per servizio, a ritirare i libretti e i fascicoli di scontrini a quei beneficiari che, per qualsiasi ragione, cessano di averne diritto. Essi provvedono altresì al ritiro dei libretti e dei fascicoli di scontrini nei casi di decesso dei beneficiari.

Trasporto del bagaglio

6. *Limiti*:

La concessione è limitata al trasporto a bagaglio registrato degli speciali apparecchi di locomozione per persone impedite (carrozzelle, tricicli e similari), anche se muniti di motore, nonché delle moto leggere, anche a due ruote, alle seguenti condizioni:

che il mezzo risulti di proprietà del mutilato o invalido;

che il trasporto del mezzo sia contemporaneo al viaggio dell'interessato.

7. *Prezzi*:

Il trasporto degli apparecchi di locomozione è gratuito.

8. *Documenti di riduzione*:

Per ottenere il trasporto gratuito degli apparecchi di locomozione, l'interessato deve presentare il biglietto a tariffa ridotta rilasciato in base alla presente concessione, nonché uno scontrino staccato dal fascicolo contenuto nell'apposito libretto (modello n. 41, per i mutilati ed invalidi di guerra e modello 41-*bis* per i mutilati ed invalidi per servizio, rilasciati rispettivamente dalle direzioni provinciali del tesoro e dalle amministrazioni che hanno provveduto alla liquidazione delle pensioni).

I mutilati ed invalidi di guerra e per servizio devono presentare un certificato del medico del comune di residenza attestante la necessità del mezzo meccanico di locomozione. Sullo scontrino bagaglio la stazione indica gli estremi di detti documenti a giustificazione della gratuità concessa per il trasporto a bagaglio.

---

(1) Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e legge 26 gennaio 1980, n. 9.

(2) Sono considerati treni di lusso i treni rapidi con pagamento del supplemento « speciale » (T.E.E.).

(1755)

DECRETO 13 aprile 1983.

Ripartizione per provincia del contingente di nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi per il secondo trimestre dell'anno 1983.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti del Presidente della Repubblica n. 32/76 e n. 783/77;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 430;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1982, n. 1244, col quale è stato determinato il contingente di nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1982, n. 1245, col quale sono stati determinati i criteri per l'assegnazione delle nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244 con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31 dicembre 1982 il termine di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1982, n. 1083;

Visto il decreto ministeriale n. 574 del 28 febbraio 1983, concernente la disciplina delle autorizzazioni relative ai veicoli esclusi dall'elenco di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1245, occorre determinare il numero delle nuove autorizzazioni da assegnare per ogni provincia in numero proporzionale a quello delle imprese iscritte al relativo albo provinciale degli autotrasportatori;

Considerato che in base ai dati forniti è stato accertato il numero complessivo delle imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori;

Considerato che non essendosi ancora potuto individuare il numero delle autorizzazioni speciali rilasciate entro e non oltre il 31 dicembre 1982 per i veicoli non compresi nell'elenco di cui all'art. 2 del ripetuto decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, non è possibile procedere, neanche per il contingente del secondo trimestre 1983, alla detrazione di un terzo prevista per l'anno 1983 dall'art. 3, comma quinto, del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244;

Considerato, peraltro, che la suddetta percentuale verrà comunque detratta nei successivi riparti trimestrali;

Ritenuto l'opportunità di effettuare nei successivi riparti trimestrali anche la detrazione del 15 % di cui al citato decreto ministeriale n. 574 del 28 febbraio 1983;

Considerato, altresì, che nel ripartire il numero delle autorizzazioni per ogni singola provincia non si è ritenuto opportuno fare esclusivo riferimento al contingente di autorizzazioni da assegnare nel 2° trimestre del 1983, ma si è preso in considerazione l'intero contingente annuale da ripartire nei quattro trimestri dell'anno in corso, e ciò in quanto la materiale ripartizione relativa ad un solo trimestre avrebbe provocato delle frazioni di unità il cui arrotondamento da operare anche nei successivi trimestri non avrebbe permesso nella ripartizione complessiva il rispetto della esatta proporzione per le percentuali del 75 % e del 25 %, di cui all'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1245;

Considerato, pertanto, che in sede di riparto, per ciascuna provincia, da effettuare nei primi tre trimestri del 1983, il numero delle autorizzazioni accordate inevitabilmente può risultare non perfettamente suddiviso secondo le suddette percentuali del 75 % e del 25 %, salvo, naturalmente, procedere ad un conguaglio, in sede di ripartizione dei titoli autorizzativi nel 4° trimestre 1983, per ristabilire in sede di riparto complessivo l'esatta proporzione tra le percentuali stesse;

Considerato, infine, che le difficoltà collegate alla esplicazione dei criteri di ripartizione percentuale delle autorizzazioni da rilasciare in ogni trimestre per ogni singola provincia giustificano la previsione nel presente decreto, in via generale, dei contingenti percentuali del 75 % e del 25 % già ripartiti;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1983, n. 93, col quale è stato ripartito per provincia il contingente di nuove autorizzazioni relativo al 1° trimestre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali 18 novembre 1982, numeri 1244 e 1245, è ammesso, per le assegnazioni relative al 2° trimestre 1983 il rilascio di nuove autorizzazioni novennali all'autotrasporto di cose per conto di terzi, senza vincoli e limiti di esercizio, per autoveicoli di portata utile superiore a 70 q.li ovvero di peso complessivo superiore a 115 q.li per le province sottoelencate, nel numero massimo indicato a fianco di ciascuna e con le relative ripartizioni per categoria;

PIEMONTE

Provincia	Numero autorizzazioni assegnate	75%	25%
Alessandria	14	10	4
Asti	7	5	2
Cuneo	16	12	4
Novara	8	6	2
Torino	46	34	12
Vercelli	7	5	2

Provincia	Numero autorizzazioni assegnate	75%	25%
VALLE D'AOSTA			
Aosta	3	2	1
LOMBARDIA			
Bergamo	20	15	5
Brescia	26	19	7
Como	14	10	4
Cremona	8	6	2
Mantova	12	9	3
Milano	76	57	19
Pavia	12	9	3
Sondrio	4	3	1
Varese	11	8	3
TRENTINO-ALTO ADIGE			
Bolzano	8	6	2
Trento	11	8	3
VENETO			
Belluno	6	4	2
Padova	23	17	6
Rovigo	7	5	2
Treviso	20	15	5
Venezia	15	11	4
Verona	22	16	6
Vicenza	19	14	5
FRIULI-VENEZIA GIULIA			
Gorizia	4	3	1
Pordenone	7	5	2
Trieste	6	4	2
Udine	11	8	3
LIGURIA			
Genova	12	9	3
Imperia	6	4	2
La Spezia	7	5	2
Savona	8	6	2
EMILIA-ROMAGNA			
Bologna	31	23	8
Ferrara	19	14	5
Forlì	30	22	8
Modena	28	21	7
Parma	18	13	5
Piacenza	15	11	4
Ravenna	20	15	5
Reggio Emilia	18	13	5
TOSCANA			
Arezzo	8	6	2
Firenze	24	18	6
Grosseto	6	4	2
Livorno	7	5	2
Lucca	11	8	3
Massa-Carrara	6	4	2
Pisa	8	6	2
Pistoia	6	4	2
Siena	8	6	2
UMBRIA			
Perugia	16	12	4
Terni	6	4	2
MARCHE			
Ancona	12	9	3
Ascoli	11	8	3
Macerata	10	7	3
Pesaro	15	11	4
LAZIO			
Frosinone	12	9	3
Latina	15	11	4
Rieti	4	3	1
Roma	51	38	13
Viterbo	10	7	3
ABRUZZO			
Chieti	9	7	2
L'Aquila	6	4	2
Pescara	8	6	2
Teramo	7	5	2
MOLISE			
Campobasso	7	5	2
Isernia	2	1	1
CAMPANIA			
Avellino	11	8	3
Benevento	8	6	2
Caserta	11	8	3
Napoli	32	24	8
Salerno	24	18	6
PUGLIE			
Bari	30	22	8
Brindisi	7	5	2
Foggia	16	12	4
Lecce	11	8	3
Taranto	9	7	2
BASILICATA			
Matera	7	5	2
Potenza	11	8	3
CALABRIA			
Catanzaro	14	10	4
Cosenza	14	10	4
Reggio Calabria	12	9	3
SICILIA			
Agrigento	15	11	4
Caltanissetta	8	6	2
Catania	22	16	6
Enna	6	4	2
Messina	15	11	4
Palermo	14	10	4

Provincia	Numero autorizzazioni assegnate	75%	25%
Ragusa .	11	8	3
Siracusa	8	6	2
Trapani	11	8	3
SARDEGNA			
Cagliari	24	18	6
Nuoro	11	8	3
Oristano	6	4	2
Sassari	15	11	4

Roma, addì 13 aprile 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

(2437)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 dicembre 1982, n. **1172.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione per l'agricoltura biodinamica, in Milano.

N. 1172. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Associazione per l'agricoltura biodinamica, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1983
Registro n. 4 *Agricoltura, foglio n.* 255

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 699/83 della commissione, del 28 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 700/83 della commissione, del 28 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 701/83 della commissione, del 24 marzo 1983, relativo all'applicazione di misure destinate ad incrementare il consumo di latte in alcune regioni dell'Italia e della Grecia.

Decisione n. 702/83/CECA della commissione, del 24 marzo 1983, che impone un dazio antidumping provvisorio su taluni tipi di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio destinati alla rilaminazione, originari dell'Argentina, del Brasile, del Canada e del Venezuela e che accetta gli impegni di prezzo offerti da due esportatori canadesi.

Regolamento (CEE) n. 703/83 della commissione, del 28 marzo 1983, relativo alla sospensione della pesca di sgombri da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 704/83 della commissione, del 28 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte.

Regolamento (CEE) n. 705/83 della commissione, del 28 marzo 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 706/83 della commissione, del 28 marzo 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 586/83 del Consiglio, del 14 marzo 1983, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania, che modifica l'allegato II del protocollo allegato all'accordo sul commercio di prodotti industriali, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 71 del 17 marzo 1983.

Pubblicati nel n. L 82 *del* 29 *marzo* 1983.

(80/C)

Regolamento (CEE) n. 707/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla conclusione dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau.

Pubblicato nel n. L 84 *del* 30 *marzo* 1983.

(81/C)

Regolamento (CEE) n. 708/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, che stabilisce talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni Paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana.

Regolamento (CEE) n. 709/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, che dispone, per il 1983, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 710/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 711/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 712/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 713/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3016/78 che stabilisce talune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 714/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte.

Regolamento (CEE) n. 715/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1759/82 per quanto concerne la data finale prevista per la concessione degli aiuti ai piccoli produttori di latte.

Regolamento (CEE) n. 716/83 della commissione, del 29 marzo 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica popolare dell'Angola a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 717/83 della commissione, del 29 marzo 1983, relativo alla fornitura di rotture di riso alla Repubblica della Guinea-Bissau a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 718/83 della commissione, del 29 marzo 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Guyana a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 719/83 della commissione, del 29 marzo 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica islamica di Mauritania a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 720/83 della commissione, del 29 marzo 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 721/83 della commissione, del 29 marzo 1983, relativo alla fornitura di riso lavorato alla Repubblica della Sierra Leone a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 722/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 723/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 724/83 della commissione, del 29 marzo 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 655/83 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Pubblicati nel n. L 83 *del* 30 *marzo* 1983.

(82/C)

Regolamento (CEE) n. 725/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, che proroga la campagna lattiera 1982-83.

Regolamento (CEE) n. 726/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, che proroga la campagna di commercializzazione 1982-83 nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 727/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, che proroga la campagna di commercializzazione 1982-83 nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 728/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, che fissa l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo per alcuni foraggi essiccati per il periodo dal 1° al 24 aprile 1983.

Regolamento (CEE) n. 729/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 730/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 731/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 732/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 733/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 734/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 735/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 736/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 737/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 738/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 739/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1983, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Regolamento (CEE) n. 740/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1983, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 741/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1983, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 742/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 743/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 744/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 745/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 746/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso.

Regolamento (CEE) n. 747/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 748/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 749/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 750/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la ventinovesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 751/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 752/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 753/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 754/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 755/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 756/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 757/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 758/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 759/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 760/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloruro di bario, della sottovoce 28.30 A II della tariffa doganale comune, originario della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 761/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo, della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 762/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 763/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che modifica per la tredicesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei Paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 764/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 689/83 per quanto concerne l'applicazione degli importi compensativi monetari per taluni prodotti trasformati a base di cereali.

Regolamento (CEE) n. 765/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 relativi alla vendita di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani.

Regolamento (CEE) n. 766/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1372/81 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 767/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 768/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 769/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 770/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 771/83 del Consiglio, del 30 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Pubblicati nel n. L 85 *del* 31 *marzo* 1983.

(83/C)

Regolamento (CEE) n. 772/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carote, della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1983).

Regolamento (CEE) n. 773/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 774/83 della commissione, del 30 marzo 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 775/83 della commissione del 30 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 per quanto concerne l'utilizzazione di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai giovani bovini.

Regolamento (CEE) n. 776/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa, per la campagna 1983, i prezzi di riferimento dei pomodori.

Regolamento (CEE) n. 777/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che fissa, per la campagna 1983, il prezzo d'offerta comunitario per i pomodori applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 778/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che stabilisce norme di qualità per i pomodori.

Regolamento (CEE) n. 779/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che applica le categorie di qualità « III » a taluni prodotti frutticoli della campagna 1983-84.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 689/83 della commissione, del 23 marzo 1983, che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 80 del 25 marzo 1983.

Pubblicati nel n. L 86 *del* 31 *marzo* 1983.

(84/C)

Regolamento (CEE) n. 780/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione di un nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per il franco belga/lussemburghese.

Regolamento (CEE) n. 781/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 670/83 relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari negli scambi tra alcuni Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 782/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 783/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicati nel n. L 87 *del* 1° *aprile* 1983.

(85/C)

Regolamento (CEE) n. 784/83 della commissione, del 5 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 785/83 della commissione, del 5 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 786/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1982-83.

Regolamento (CEE) n. 787/83 della commissione, del 29 marzo 1983, relativo alle comunicazioni nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 788/83 della commissione, del 5 aprile 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3505/82 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese.

Regolamento (CEE) n. 789/83 della commissione, del 5 aprile 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche.

Regolamento (CEE) n. 790/83 della commissione, del 5 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 791/83 della commissione, del 5 aprile 1983, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 792/83 della commissione, del 5 aprile 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Pubblicati nel n. L 88 *del* 6 *aprile* 1983.

(86/C)

Regolamento (CEE) n. 793/83 della commissione, del 6 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 794/83 della commissione, del 6 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 795/83 della commissione, del 6 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 796/83 della commissione, del 6 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 797/83 della commissione, del 5 aprile 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 798/83 della commissione, del 29 marzo 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica democratica del Madagascar a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 799/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che modifica gli allegati 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 800/83 della commissione, del 29 marzo 1983, recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di taluni Paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1983.

Regolamento (CEE) n. 801/83 della commissione, del 6 aprile 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1570/78 per quanto concerne la prova dell'utilizzazione di semole e semolini di granturco, di quellmehl e di rotture di riso in uno Stato membro diverso da quello tenuto a versare la restituzione alla produzione.

Regolamento (CEE) n. 802/83 della commissione, del 6 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a talune calze, sottocalze, calzini, ecc., della categoria di prodotti n. 12 (codice 0120), originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 803/83 della commissione, del 6 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli ovine preparate, non nominate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, originarie dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 804/83 della commissione, del 6 aprile 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 805/83 della commissione, del 6 aprile 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Pubblicati nel n. L 89 del 7 aprile 1983.

(87/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Hamilton (Bermude)

Con decreto ministeriale 1° aprile 1983 il sig. Primo Saladino, vice console onorario in Hamilton (Bermude), con circoscrizione i territori britannici delle isole Bermude, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in New York della documentazione relativa al rilascio e rinnovo di passaporti nazionali, con autentica della firma apposta sulla relativa dichiarazione sostitutiva di certificati;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(2241)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1983 l'indennità di carica per il presidente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - Efim, è stata aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 1983 di lire 10 milioni annui, al lordo delle ritenute erariali.

(2244)

Determinazione dell'indennità di carica spettante al vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale

Con decreto ministeriale 6 aprile 1983 l'indennità di carica spettante al vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale è stata aumentata di lire 10 milioni annui, al lordo delle ritenute erariali, a decorrere dal 1° novembre 1982.

(2245)

Determinazione dell'indennità di carica spettante al vice presidente dell'Ente nazionale idrocarburi

Con decreto ministeriale 6 aprile 1983 l'indennità di carica per il vice presidente dell'Ente nazionale idrocarburi è stata determinata in 70 milioni di lire annue, al lordo delle ritenute erariali, a decorrere dal 1° novembre 1982. Tali emolumenti riguardano qualsiasi prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante.

(2246)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Lanificio Cini, in Vittorio Veneto

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la riscossione del carico tributario di L. 272.063.238 dovuto dalla S.p.a. Lanificio Cini, in Vittorio Veneto (Treviso), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Treviso, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, che dovrà comunque prestare idonea garanzia per la parte del credito erariale non tutelata dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2193)

Errata-corrige al decreto ministeriale 5 novembre 1982: « Dazio antidumping applicabile all'importazione di alcune putrelle ad ali larghe originarie della Spagna ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 72 del 15 marzo 1983).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 2016, all'art. 1, al quarto rigo, dove è scritto: « ... corrispondente al codice NIMEXE *73.120* ... », deve leggersi: « ... corrispondente al codice NIMEXE *73.11 - 120* ... ».

(2441)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazioni concernenti la determinazione dei contributi ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI ha determinato come segue il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Pietra - Acciaierie ferriere tubifici S.p.a. di Brescia per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Omegna (Novara):

30.000 lire per ogni t/a di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 4.500 milioni di lire;

45.000 lire per ogni t/a di laminati, per un importo di 5.400 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI ha determinato come segue il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Condor S.a.s. di Franzini Giuseppe & C. per la totale soppressione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Sarezzo (Brescia):

75.000 lire per ogni t/a di laminato, per un importo complessivo di 1.500 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI ha determinato come segue il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Officine F.lli Bertoli fu Rodolfo S.p.a. di Udine, per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Udine:

50.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 4.325 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI ha determinato come segue il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Metallurgica Meroni S.p.a. per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Erba (Como):

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 780 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI ha determinato come segue il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Ferramenta e metallurgica Marcora di Roberto, Vittorio e Franco Marcora S.a.s. per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Busto Arsizio:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 450 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI ha determinato come segue il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Acciaieria e ferriera di Crema P. Stramezzi & C. S.p.a. per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Crema:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 1.500 milioni di lire.

(2379)

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 39 a 45 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende operanti nell'area di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal lavoro dal 1° agosto 1979.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale di Fiumesanto (Sassari) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale termoelettrica ENEL.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti del medesimo art. 2 e degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la condizione di crisi aziendale della società The Associated Press di Roma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonchè degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di crisi aziendale delle seguenti società:

Cotonificio di Mogliano S.p.a., con sede e stabilimento in Mogliano Veneto (Treviso);

DE.BI. - Derivati biologici International S.p.a., con sede e stabilimento in Cassina de' Pecchi (Milano);

S.A.S.A. S.p.a., con sede legale in Roma e stabilimento in Frattamaggiore (Napoli).

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Aspe S.p.a., con sede e stabilimento in Forino (Avellino);

Industria biciclette Aquila S.r.l. di Bucine (Arezzo).

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Arco Falc S.r.l., con sede in Cernusco sul Naviglio e stabilimenti in Cernusco sul Naviglio e Cavenago Brianza (Milano), dicembre 1982-dicembre 1983;

Calzaturificio Urbano S.r.l., con sede in Capodarco di Fermo (Ascoli Piceno), novembre 1982-novembre 1983;

Cartiera dell'Ania S.p.a., con sede in Barga (Lucca), agosto 1982-agosto 1983;

I.M.E.A. S.p.a. (ex Domizia), con sede in Roma, marzo 1982-marzo 1983;

Intermarp (Italia) S.p.a., con sede in Trecate e stabilimenti in Trecate e Granozzo (Novara), luglio 1982-luglio 1983;

Kimble italiana S.p.a. di Pisa, agosto 1982-agosto 1983;

Lanificio F.lli Bertotto S.p.a. di Biella (Vicenza), settembre 1981-settembre 1982;

Leonetta S.p.a., con sede e stabilimento in Bari, maggio 1982-maggio 1983;

Rockwell-CVC-Omevi S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Cameri (Novara), dicembre 1982-dicembre 1983;

Samim S.p.a., Miniera di Monteponi (Cagliari), gennaio 1982-gennaio 1983;

Stelvio S.p.a., con sede in Roma e stabilimento in Ceprano (Frosinone), ottobre 1982-ottobre 1983;

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

A.D.S. - Acciaierie del Sud S.p.a., con sede in Napoli e stabilimenti in Barra, Agnano e Casoria (Napoli), settembre 1982-settembre 1983;

Cattaneo Martinetta S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Carnago (Varese) e Rovellasca (Como), agosto 1982-agosto 1983;

Cementi vibrati Cevisa S.r.l., con sede in Napoli e stabilimento in Cellole (Caserta), maggio 1982-maggio 1983;

Centro siderurgico Adriatico S.p.a., con sede in Centobuchi di Monteprandone, marzo 1982-marzo 1983;

Centralvalli Soc. Coop. a r.l., con sede in Potenza, giugno 1982-giugno 1983;

Detroit Sem S.p.a., con sede e stabilimento in Monfalcone (Gorizia), dicembre 1982-dicembre 1983;

Elettromar S.p.a., con stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), novembre 1982-novembre 1983;

Emanuele Presse S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), gennaio 1982-gennaio 1983;

Ferrero Giulio S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Venaria, frazione Savonera (Torino), maggio 1982-maggio 1983;

IMA - Industrie meccaniche di Alano S.p.a., con sede legale in S. Bonifacio (Verona) e stabilimento in Alano di Piave (Belluno), giugno 1982-giugno 1983;

Manifattura di Arzano S.r.l., con sede e stabilimento in Arzano (Napoli), ottobre 1982-ottobre 1983;

Manifattura tessile Valserchio S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Castelnuovo Garfagnana, giugno 1982-giugno 1983;

Merlo Giovanni S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Chivasso (Torino), novembre 1982-novembre 1983;

Molino e pastificio Fontanavecchia S.r.l., con sede e stabilimento in Campobasso, gennaio 1982-gennaio 1983;

Officine meccaniche F.lli Daldi & Matteucci S.p.a., con sede e stabilimento in Porretta Terme (Bologna), gennaio 1982-gennaio 1983;

Ondulati Pieretti S.n.c., con sede in Marlia di Capannori (Lucca), novembre 1982-novembre 1983;

O.S.A. - Officine Sciolari S. S.p.a., di Roma, luglio 1982-luglio 1983;

Panizza & C. S.p.a., con sede e stabilimento in Ghiffa (Novara), febbraio 1982-febbraio 1983;

Pramaggiore impianti S.r.l. (già Officine meccaniche Pramaggiore Ernesto & C. S.a.s.), con sede in Torino e stabilimento in Orbassano (Torino), ottobre 1981-ottobre 1982;

RE.CO. S.a.s., con sede in Torino e stabilimento ed uffici in Frossasco (Torino), agosto 1982-agosto 1983;

Ing. Salvatore Paliotto & C. S.p.a., con sede e stabilimento in S. Giovanni a Teduccio (Napoli), ottobre 1982-ottobre 1983;

Sapitalia S.r.l., con sede in Bernalda (Matera), marzo 1982-marzo 1983;

Sicop Coignet S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Melfi (Potenza), marzo 1982-marzo 1983;

Società azionaria italiana Keller S.p.a., con sede e stabilimento in Santhià (Vercelli), settembre 1982-settembre 1983;

Tecnel Sud S.r.l., con sede e stabilimento in S. Pietro Infine (Caserta), marzo 1982-marzo 1983;

Unione manifatture S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Verbania-Intra (Novara), aprile 1982-aprile 1983;

Vetreria F.lli Diana S.n.c., di Frattamaggiore (Napoli), aprile 1982-aprile 1983;

Visea S.p.a. di Frosinone, marzo 1982-marzo 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

ditta Confezioni Santerno di Firenzuola;

Emmer S.r.l., con sede e stabilimento in Milano;

F.A.T.M.E. - Fabbrica apparecchiature telefoniche e materiale elettrico, brevetti Ericsson, S.p.a., con sede legale in Roma e stabilimenti di Catania, Napoli, Palermo, Roma e Venezia-Mestre;

Fiore S.p.a., con sede legale in Portici (Napoli) e stabilimento in S. Nicola La Strada (Caserta);

Fonderia Sant'Emilia S.p.a. di Novara;

F.lli Blotto Baldo S.p.a., con sede e stabilimento in Biella (Vercelli);

Illea S.p.a. di Anzio;

Marzotto & Figli S.p.a., con sede in Valdagno (Vicenza) e stabilimento ed uffici in Trissino (Vicenza);

Nuova Cip Zoo S.p.a., con sede legale in Brescia e stabilimenti in Brescia e Chedi;

3M Italia S.p.a., con sede e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta);

Valdadige coperture S.p.a., con sede legale in Verona e stabilimento in Castelletto di Branduzzo (Pavia).

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi delle seguenti società:

Alluminio Italia S.p.a., con sede in Roma e stabilimenti in Marghera, Feltre, Fusina compresa C.T.E., Mori, Bolzano, Porto Vesme, Novara (ISML) e Roma;

A.M.P. Italia S.p.a., con sede in Collegno (Torino), stabilimenti in Collegno e Pianezza (Torino) e filiali di Roma e Milano;

Ansaldo Motori S.p.a., con sede in Arzignano (Vicenza), stabilimenti in Arzignano e Genova Sestri e uffici vendita di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma e Torino;

ditta Benvenuto Barsanti, con sede legale in Viareggio e stabilimento di Napoli;

Bemberg S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Gozzano (Novara);

Benninger S.p.a. di Calenzano (Firenze);

Bertomodes industria confezioni S.a.s., con sede in Sandigliano (Vercelli);

Breda Nardi costruzioni aeronautiche S.p.a., con sede in Monteprandone (Ascoli Piceno);

ditta Calzaturificio la superba di Ancona, località Baraccola;

Cartiere del Timavo S.p.a., con sede legale in Duino Aurisina (Trieste) e stabilimento in S. Giovanni a Duino (Trieste);

C.I.R. - Cartiere italiane riunite S.p.a., con sede legale in Roma, sede amministrativa di Cologno Monzese e stabilimento in Chieti Scalo;

Catena S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Origgio (Varese);

CO.M.IN. - Costruzioni e montaggi industriali S.r.l., con sede in Napoli e stabilimento in Pozzuoli (Napoli);

Cooperativa lavoratori fonderia delle cure S.r.l. di Scandicci (Firenze);

Cosema International S.p.a., con sede e stabilimento in Cafasse (Torino);

C.P.F. S.r.l., con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento in Gorla Minore (Varese);

Damiani costruzioni e montaggi industriali S.a.s., con sede in Napoli ed unità produttiva c/o Nuova Italsider di Bagnoli;

DE.PA. S.r.l., con sede e stabilimento in Volpiano (Torino);

Devalle Marcello S.p.a., con sede e stabilimento in Torino;

Elettrocarbonium S.p.a., con sede ed uffici in Milano e stabilimenti in Narni (Terni) e Ascoli Piceno;

Elfin MB S.p.a., con sede in Borgaro Torinese (Torino) e stabilimenti in Borgaro Torinese, Grugliasco (Torino) e Livorno Ferraris (Vercelli);

E.P. Humbert S.p.a., con sede e stabilimento in Collegno (Torino);

Facchinetti Luigi, con sede e stabilimento in Gazzaniga (Bergamo);

Fael S.p.a., con sede e stabilimento in Cazzago S. Martino (Brescia);

Ferrol S.r.l., con sede legale in Milano e stabilimento in Oleggio (Novara);

Fimet - Motori e riduttori S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti in Bra (Cuneo) e Torino;

F.O.M.B. - Fonderie officine meccaniche Bongioanni S.p.a., con sede e stabilimento in Fossano (Cuneo);

Fonderia ghisa Rosta S.p.a., con sede e stabilimento in Rosta (Torino);

Framtek S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti in Torino e Settimo Torinese (Torino);

F.lli Franchi S.p.a., con sede in Prato (Firenze) e stabilimenti di Firenze, Prato e Pistoia;

F.lli Vergona S.n.c., con sede e stabilimento in S. Antimo (Napoli);

Gimeco S.p.a., con sede in Savonera (Torino) e stabilimenti in Savonera, Venaria e Torino;

Gutter S.p.a., con sede e stabilimento in Milano;

Intes S.p.a. di Prato (Firenze);

ITL - Italiana lavori S.p.a. di Roma;

ITM - Italmontaggi S.p.a. di Roma;

Lamprom S.p.a., con sede in Codroipo (Udine) ed uffici di Milano;

Magrini Galileo S.p.a., con sede in Bergamo e unità produttive di Bergamo, Stezzano (Bergamo), Battaglia Terme (Padova) e Savona;

Mecar ingranaggi S.p.a., con sede e stabilimento in Casalecchio di Reno (Bologna);

Minali Angelo, con sede e stabilimento in Grassobio (Bergamo);
Monina ceramiche artistiche S.p.a. di Gualdo Tadino (Perugia);
Morgexcarbo S.p.a., con sede e stabilimento in Morgex (Aosta) ed uffici di Milano;
Nova Rivi S.p.a., con sede e stabilimento in Presezzo (Bergamo);
Nuova S.E.F. S.p.a., con sede e stabilimento in Torino;
Officine Galileo S.p.a. di Campi Bisenzio (Firenze);
Officine meccaniche e fonderia G. Camplone & Figli S.r.l. di Pescara;
Plastin S.r.l., con sede e stabilimento in Cologne (Brescia);
ditta Porta, con sede in Torino e stabilimento in Borgaretto di Beinasco (Torino);
Ruffini S.p.a. di Cascine Vica Rivoli (Torino);
Saimen S.r.l., con sede e stabilimento in Cambiano (Torino);
Sidergarda S.p.a. di Puegnago (Brescia);
S.I.M.A. - Società industrie macchine accessori S.p.a., con sede e stabilimento in Novara;
Sinco S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Carugate (Milano);
Stefano Ticino S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Santo Stefano Ticino (Milano);
Tradizione artistica Bassano S.r.l., con sede e stabilimento in Torreglia (Padova);
Umberto Piacenza rimorchi S.p.a., con sede e stabilimento in Cremona;
Valdadice prefabbricati S.p.a., con sede in Verona e stabilimento in Ronchis (Udine);
Watt radio S.r.l., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino).

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi aziendale dell'impresa Mecort. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti per il periodo compreso tra il 19 luglio 1982 e la data di licenziamento delle maestranze.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi aziendale della società O.M.C.A. S.r.l. di Domodossola.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società del Gruppo tessile Bonazzi:

Aquafil S.p.a., con sede in Arco (Trento);
Montebello S.p.a., con sede in Montebello Vicentino (Vicenza).

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 febbraio 1983, il CIPI non ha ritenuto, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in situazione di particolare crisi aziendale l'impresa Formusa Gea S.n.c. con sede e stabilimento in Palermo.

(2379-bis)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica al comunicato riguardante: « vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento ». (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 91 del 2 aprile 1983).

Nel comunicato citato in epigrafe, vanno apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 2579, la cattedra vacante presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova è: « filosofia teoretica » e non: « filosofia **teorica** »;

alla pag. 2580, la cattedra vacante presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa è: « scienza delle costruzioni II » e non: « scienza delle costruzioni ».

(2546)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti della società Tipografica editrice Sud S.p.a., con sede in Potenza, è prolungata per diciotto mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Helene Curtis, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Buccinasco (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 maggio 1982 al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Helene Curtis, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Buccinasco (Milano), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.Pla.Ve con sede in Milano, e stabilimento in Arco, uffici di Milano e vari depositi, è prolungata al 24 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.Pla.Ve con sede in Milano e stabilimento in Arco, uffici di Milano e vari depositi, è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lane Borgosesia di Roma, è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lane Borgosesia di Roma, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal circolo Acli di Matelica servizio mensa aziendale della Lanerossi Confezioni S.p.a. di Matelica, è prolungata al 28 marzo 1982 limitatamente alle

giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal circolo Acli di Matelica servizio mensa aziendale della Lanerossi Confezioni S.p.a. di Matelica, è prolungata al 27 giugno 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis Impianti Industriali con sede in Albisola Superiore (Savona), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Tessili di Vercelli con sede e stabilimento in Vercelli, è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barre Italia con sede in Firenze e stabilimento in Torbole Casaglia (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 giugno 1982 al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Smirg S.p.a. con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 giugno 1982 al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morgexcarbo con sede e stabilimento in Morgex (Aosta) uffici in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli Industriale di Firenze stabilimento di Fornaci di Barga (Lucca), è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil Sud con sede in Pisticci Scalo (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Tessili di Vercelli con sede e stabilimento in Vercelli, è prolungata al 5 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Le Genovesi, sede di Milano e stabilimento di Genova-Sestri, è prolungata al 4 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2458)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1983, registro n. 9 Difesa, foglio n. 130, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Laurenti Antonio, nato il 9 agosto 1924 a Berceto (Parma). — Valoroso partigiano dotato di eccezionale ardimento, riusciva con la forza dell'esempio e la spinta di fede patriottica a trascinare i suoi uomini in molteplici combattimenti dando ripetutamente prova di valore e temerarietà. Nel corso di un attacco contro truppe nemiche che presidiavano il Casello 49 del tratto ferroviario Parma-La Spezia non esitava a portarsi nel dispositivo trincerato avversario impegnandolo in un duro e aspro combattimento e costringendolo infine alla resa a seguito di gravi perdite. — Appennino Parmense, 1° ottobre 1943-9 agosto 1944.

Medaglie di bronzo

Conti Domenico, nato il 15 febbraio 1926 a Parma. — Valoroso partigiano animato da vivo amor di Patria, subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza dedicando tutto sé stesso alla causa della libertà. Il 25 febbraio 1945 incaricato di una missione pericolosa, si imbatteva nei pressi di Pannocchia in una pattuglia nemica e ingaggiava senza esitare un'impari lotta, causando all'avversario notevoli perdite. Ferito gravemente all'addome si difendeva strenuamente fino alle prime ore della sera riuscendo a porsi in salvo solo con il favore della notte. — Pannocchia, 25 febbraio 1945.

Liccia Lauro, nato il 6 gennaio 1923 a Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara). — Valoroso comandante di squadra dotato di notevole spirito combattivo, si distingueva nella lotta contro i nemici della Patria per coraggio e grande abnegazione. Il 6 dicembre 1944, in località Pian di Barca, alla testa di pochi ardimentosi impegnava per diverse ore di duro e aspro combattimento una consistente colonna motorizzata nemica. Ferito gravemente ad una gamba rifiutava ogni soccorso e, incitando i compagni alla lotta, costringeva l'avversario a ripiegare disordinatamente a seguito di notevoli perdite in uomini e in materiali. — Pian di Barca, 6 dicembre 1944.

(2271)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 20 aprile 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1464,700	1464,700	1464,70	1464,700	1464,75	1459,50	1464,800	1464,700	1464,700	1464,70
Marco germanico .	595,330	595,330	595,20	595,330	595,43	595,70	595,400	595,330	595,330	595,33
Franco francese .	198,500	198,500	198,70	198,500	198,65	198,50	198,540	198,500	198,500	198,50
Fiorino olandese .	528,540	528,540	528,70	528,540	528,70	528,70	528,750	528,540	528,540	528,54
Franco belga.	29,875	29,875	29,88	29,875	29,90	29,80	29,865	29,875	29,875	29,87
Lira sterlina .	2278,100	2278,100	2278 —	2278,100	2279 —	2278 —	2278,500	2278,100	2278,100	2278,10
Lira irlandese .	1880,500	1880,500	1881 —	1880,500	1880,75	1881 —	1881 —	1880,500	1880,500	—
Corona danese .	167,530	167,530	167,85	167,530	167,70	167,70	167,580	167,530	167,530	167,53
E.C.U.	1347,220	1347,220	1347,220	1347,220	—	1347,30	1347,220	1347,220	1347,220	1347,22
Dollaro canadese .	1183 —	1183 —	1182 —	1183 —	1183,30	1180,60	1182,600	1183 —	1183 —	1183 —
Yen giapponese .	6,162	6,162	6,18	6,162	6,104	6,12	6,162	6,162	6,162	6,16
Franco svizzero.	707,590	707,590	708,80	707,590	709 —	707,700	707,700	707,590	707,590	707,59
Scellino austriaco.	84,537	84,537	84,70	84,537	84,70	84,550	84,550	84,537	84,537	84,53
Corona norvegese.	204,700	204,700	204,80	204,700	204,95	204,730	204,730	204,700	204,700	204,70
Corona svedese.	194,830	194,830	195 —	194,830	195,05	196,940	194,940	194,830	194,830	194,83
FIM	268,900	268,900	269 —	268,900	—	268,92	268,960	268,900	268,900	—
Escudo portoghese .	14,550	14,550	14,90	14,550	14,95	14,79	15 —	14,550	14,550	14,55
Peseta spagnola .	10,723	10,723	10,73	10,723	10,71	10,72	10,720	10,723	10,723	10,72

Media dei titoli del 20 aprile 1983

Rendita 5 % 1935 .	43,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	97,175
» 5,50 % » » 1969-84 .	91,475
» 6 % » » 1970-85 .	92,075
» 6 % » » 1971-86 .	88,450
» 6 % » » 1972-87 .	77,750
» 9 % » » 1975-90 .	75,750
» 9 % » » 1976-91 .	73,500
» 10 % » » 1977-92 .	76,225
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	75,075
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 % . .	100,300
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,250
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,375
» » » » 1-10-1981/83 .	100,225
» » » » 1-11-1981/83 .	100,225
» » » » 1-12-1981/83 .	100,100
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,800
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,150

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 . .	99,225
» » » » 1- 1-1982/84 . .	99,750
» » » » 1- 3-1982/84 . .	99,800
» » » » 1- 5-1982/84 . .	99,425
» » » » 1- 6-1982/84 . .	99,175
» » » » 1- 7-1982/84 . .	98,925
» » » » 1- 8-1982/84 . .	98,775
» » » » 1- 9-1982/84 . .	98,800
» » » » 1- 1-1982/86 . .	99,400
» » » » 1- 3-1982/86 . .	99,300
» » » » 1- 5-1982/86 . .	99,250
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,100
» » » » 1- 7-1982/86 . .	98,850
» » » » 1- 8-1982/86 . .	98,850
» » » » 1- 9-1982/86 . .	98,650
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100,100
» » » 12 % 1-10-1983	97,250
» » » 12 % 1- 1-1984	96,025
» » » 12 % 1- 4-1984	95,300
» » » 18 % 1- 4-1984	100,200
» » » 12 % 1-10-1984	92,800
» » Nov. 12 % 1-10-1987	83,725
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 aprile 1983

Dollaro USA	1464,750
Marco germanico	595,3 5
Franco francese .	198,520
Fiorino olandese . . .	528,645
Franco belga	29,870
Lira sterlina . .	2278,300
Lira irlandese .	1880,750
Corona danese . .	167,555
E.C.U.	1347,220

Dollaro canadese .	1182,800
Yen giapponese	6,162
Franco svizzero	707,645
Scellino austriaco .	84,543
Corona norvegese .	204,715
Corona svedese	194,885
FIM	268,930
Escudo portoghese . .	14,775
Peseta spagnola	10,721

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di aiutante tecnico nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il relativo regolamento d'esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 24-*bis* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/D, allegata al verbale n. 72, del 21 dicembre 1982, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Detti posti sono ripartiti per gruppi nel modo che segue:

gruppo *A*) quattro posti per il laboratorio di fisica;

gruppo *B*) cinque posti: un posto per il laboratorio di igiene degli ambienti confinati, tre posti per la biblioteca, un posto per il servizio elaborazione dati;

gruppo *C*) un posto per il laboratorio di ingegneria biomedica;

gruppo *D*) un posto per il laboratorio di ultrastrutture;

gruppo *E*) un posto per il laboratorio di ultrastrutture.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica al servizio da prestare; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il gruppo di posti di cui all'art. 1 per il quale si intende concorrere;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

7) se abbiano riportato o meno condanne penali;

8) il titolo di studio di cui sono in possesso;

9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipedenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non viene indicato il gruppo di posti per il quale si intende concorrere.

Chi intende concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate, con allegati i relativi titoli, quanti sono i gruppi per i quali desidera concorrere.

Nel caso che con una stessa domanda si chieda di concorrere per più gruppi di posti sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il gruppo indicato per primo nella domanda stessa.

Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I) - titoli di servizio: punti 0,70 per anno o frazione non inferiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 3,50;

cat. II) - altri titoli, ivi compresa l'iscrizione nelle liste speciali giovanili di disoccupazione, (da determinare da parte della commissione esaminatrice) fino a punti 1,50.

Ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso non sarà attribuito alcun punteggio.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

In caso di valutazione di lavori prodotti in collaborazione la commissione accerterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori medesimi.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 5.

Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Gruppo A) - *quattro posti*
(laboratorio di fisica)

Prova scritta: nozioni elementari di fisica.

Prova pratica: esecuzione di una semplice misura fisica.

Colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

Gruppo B) - *cinque posti*
(uno per il laboratorio di igiene degli ambienti confinati, tre per la biblioteca, uno per il servizio elaborazione dati)

Prova scritta: nozioni elementari di elaborazione dati.

Prova pratica: esecuzione di una semplice operazione di immissione od emissione dati con un calcolatore elettronico utilizzando terminali video, perforatori di schede, stampanti.

Colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

Gruppo C) - *un posto*
(laboratorio di ingegneria biomedica)

Prova scritta: impiego di apparecchi di base in un laboratorio elettronico.

Prova pratica: tecniche di montaggio elettronico.

Colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

Gruppo D) - *un posto*
(laboratorio di ultrastrutture)

Prova scritta: nozioni relative alle tecniche di un laboratorio fotografico.

Prova pratica: esecuzione di comuni operazioni di un laboratorio fotografico.

Colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

Gruppo E) - *un posto*
(laboratorio di ultrastrutture)

Prova scritta: nozioni di meccanica, elettrotecnica e tecnica del vuoto.

Prova pratica: uso e manutenzione dei seguenti strumenti di laboratorio: bilance, ph-metri, impianti da vuoto, centrifughe preparative.

Colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973. n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 42, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritta e pratica di cui al precedente art.* 5.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983, per sostenere la prova scritta, muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. I predetti candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 1 del presente bando, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 8.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno formate in base alle singole graduatorie di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 8.

Le graduatorie di merito, quelle dei vincitori del concorso e quelle degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. Tali graduatorie saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse in più graduatorie dovrà comunicare alla divisione IV - concorsi dell'Istituto predetto, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad aiutante tecnico nel ruolo della ex carriera esecutiva sopracitata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti messi a concorso, nel caso in cui questi si rendessero eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla quarta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 50

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito) .
nato a . (provincia di . .)
il . . e residente dal (*a*)
in . (provincia di .)
c.a.p. . . via . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1983.

Il sottoscritto dichiara di voler concorrere per il seguente gruppo di posti di cui all'art. 1 del bando (*b*) .

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché (*c*)

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*d*) . .;

3) non ha riportato condanne penali (*e*) . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio .
conseguito in data . . presso . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*f*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . . c.a.p. . . numero telefonico .

Data, .

Firma (*g*) .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Indicare la lettera alfabetica relativa al gruppo di posti per il quale si intende concorrere, così come riportato nello art. 1 del bando.

(*c*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*d*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*e*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*f*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*g*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare.

(2313)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di aiutante tecnico nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il relativo regolamento d'esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 24-*bis* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*D*, allegata al verbale n. 72, del 21 dicembre 1982, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Detti posti sono messi a concorso per i seguenti laboratori e servizi: alimenti (due posti), fisica (un posto), igiene degli ambienti confinati (un posto), ufficio tecnico (un posto).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica al servizio da prestare; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I) - titoli di servizio: punti 0,70 per anno o frazione non inferiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 3,50;

cat. II) - altri titoli, ivi compresa l'iscrizione nelle liste speciali giovanili di disoccupazione (da determinare da parte della commissione esaminatrice) fino a punti 1,50.

Ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso non sarà attribuito alcun punteggio.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

In caso di valutazione di lavori prodotti in collaborazione la commissione accerterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori medesimi.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 5.

Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta: nozioni elementari di chimica;

b) prova pratica: esecuzione di una comune operazione di un laboratorio chimico;

c) colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 42, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritta e pratica di cui al precedente art. 5.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983, per sostenere la prova scritta, muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. I predetti candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 8.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 8.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Tali graduatorie saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5 e 6 del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad aiutante tecnico nel ruolo della ex carriera esecutiva sopracitata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti messi a concorso, nel caso in cui questi si rendessero eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla quarta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 51

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito) . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . . . e residente dal (*a*) . . . .
in . . . . . . (provincia di . . . . .) c.a.p. . . .
via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1983.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché (*b*) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . . . c.a.p. . . . numero telefonico . . . . .

Data, ...

Firma (*f*) . . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

(2315)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 123, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1983 si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria - dipartimento elettrico del Polifunzionale, Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 13 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1983 si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria - aula del dipartimento di matematica-Polifunzionale sito in Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 21 maggio 1983, ore 9.

(2532)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 47, già fissate per i giorni 13-14 aprile 1983, sono state rinviate come segue:

prima prova: 11 maggio 1983, ore 8;
seconda prova: 12 maggio 1983, ore 8.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di lingue e letterature straniere, piazza 1° Maggio, Pescara.

(2533)

CONSIGLIO DI STATO

Assunzione temporanea di personale straordinario da adibire esclusivamente a mansioni di dattilografia

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 52 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276;

Considerato che per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale si rende necessario procedere ad assunzioni temporanee di personale straordinario da adibire esclusivamente a mansioni di dattilografia;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'assunzione di personale straordinario nel limite di trentacinque unità, cinque delle quali da destinare agli uffici del consiglio di giustizia amministrativa con sede in Palermo.

Art. 2.

Le assunzioni avranno luogo per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 27 aprile 1982, n. 186, e comunque non oltre l'epoca nella quale i posti di organico potranno essere coperti con personale di ruolo.

Il periodo di servizio per ogni aspirante assunto non potrà eccedere il limite di novanta giorni complessivi come indicato all'art. 1, primo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il personale cessato dal servizio non potrà essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno 6 mesi dal compimento del periodo di cui al comma precedente, in conformità di quanto stabilito dall'art. 1, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

Le domande di assunzione, dirette al Presidente del Consiglio di Stato, devono essere redatte su carta da bollo e contenere:

a) generalità del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita), comune di residenza e indicazione dell'indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni;

b) indicazione dell'elenco di cui al successivo art. 6 nel quale l'interessato intende essere iscritto;

c) dichiarazione relativa al possesso dei seguenti requisiti, riferito alla data di presentazione della domanda:

I) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 50 anni;

II) cittadinanza italiana;

III) godimento dei diritti politici;

IV) sana e robusta costituzione fisica;

V) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;

VI) indicazione di eventuali condanne penali e di eventuali procedimenti penali pendenti;

VII) indicazione della posizione in ordine agli obblighi di leva (limitatamente agli aspiranti di sesso maschile).

La sottoscrizione apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario del comune nel quale l'aspirante risiede ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

Le domande di assunzione devono essere inviate al Segretariato generale del Consiglio di Stato (piazza Capo di Ferro, 13, Roma) esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata o con plico consegnato alla posta dopo almeno dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione:

a) le domande che non rechino le indicazioni o dichiarazioni previste dal precedente art. 3 o prive di sottoscrizione autenticata;

b) le domande consegnate alla posta o comunque pervenute prima della data indicata al precedente art. 4;

c) le domande inviate con modalità diverse da quelle indicate al precedente art. 4;

d) le domande recanti indicazione o richieste di iscrizione in più di uno degli elenchi di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Presso il Segretariato generale del Consiglio di Stato sono istituiti due distinti elenchi di aspiranti all'assunzione per l'espletamento di mansioni di dattilografia rispettivamente presso gli uffici del Consiglio di Stato e presso gli uffici del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

Gli aspiranti sono iscritti negli elenchi da loro indicati nell'ordine risultante della data di spedizione delle domande rilevate dal timbro a data dell'ufficio postale accettante; le domande spedite nella stessa data saranno iscritte nell'elenco in posizione paritaria.

Art. 7.

Gli aspiranti alle assunzioni dovranno superare una prova attitudinale consistente nella copiatura, nel tempo di venti minuti, di un brano dattiloscritto o a stampa e di lunghezza ragguagliata a 120 (centoventi) battute al minuto.

I candidati che termineranno la copiatura in un tempo minore potranno proseguire la copiatura stessa sino alla scadenza del tempo previsto.

Non è consentita la sostituzione del foglio né l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si terrà conto della velocità e della precisione dimostrate dall'aspirante nonché dell'estetica del lavoro.

La prova non si intenderà superata se non sia riportato un punteggio eguale o superiore a 18 trentesimi.

Art. 8.

Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato saranno nominate due distinte commissioni esaminatrici per l'espletamento e la valutazione della prova attitudinale prevista al precedente art. 7.

La prima commissione avrà sede in Roma presso il Segretariato generale del Consiglio di Stato e provvederà alle operazioni di selezione degli aspiranti all'assunzione iscritti nell'elenco relativo al Consiglio di Stato; la seconda commissione avrà sede in Palermo presso il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e svolgerà le operazioni di cui innanzi con riguardo agli aspiranti iscritti nell'elenco relativo al consiglio di giustizia amministrativa.

Art. 9.

Alla prova attitudinale saranno ammessi tutti gli aspiranti iscritti negli elenchi le cui istanze siano pervenute almeno 20 (venti) giorni prima della data che sarà fissata per l'espletamento delle prove stesse, che avranno luogo rispettivamente a Roma e a Palermo, nei giorni stabiliti dalle commissioni di cui al precedente art. 8; gli aspiranti le cui istanze siano pervenute successivamente saranno invitati a sostenere la prova attitudinale nelle ipotesi previste al successivo quarto comma.

E' tuttavia in facoltà delle commissioni stesse limitare l'ammissione agli iscritti negli elenchi compresi entro il quadruplo dei singoli contingenti di assunzione come determinati al precedente art. 1.

In ogni caso dovranno essere ammessi tutti gli aspiranti iscritti paritariamente all'ultimo aspirante ammesso ai sensi del precedente comma.

Resta salva la facoltà di procedere a successive selezioni attitudinali ove, per qualsiasi causa, non risulti possibile far luogo all'assunzione di aspiranti iscritti e già positivamente valutati.

Agli interessati sarà data comunicazione della data e del luogo in cui dovranno sostenere la prova attitudinale con anticipo di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data predetta.

Art. 10.

Saranno assunti secondo l'ordine di iscrizione negli elenchi gli aspiranti che abbiano positivamente superato la prova prevista al precedente art. 7.

Gli iscritti nello stesso elenco in posizione paritaria saranno assunti nei limiti del contingente, con precedenza di coloro che avranno ottenuto nella prova attitudinale il punteggio più elevato.

L'iscrizione in elenco costituisce titolo di precedenza, secondo l'ordine risultante dall'elenco medesimo, anche ai fini delle nuove assunzioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 11.

Gli aspiranti da assumere saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di 20 giorni dalla richiesta che sarà inoltrata a mezzo di raccomandata r.r., i seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) originale o copia autentica del titolo di studio, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico della unità sanitaria locale del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale aspira, nonché l'eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrla.

Art. 12.

Saranno cancellati dagli elenchi:

a) coloro che, invitati ai sensi del precedente art. 9, non si presentino a sostenere la prova pratica attitudinale senza giustificato motivo;

b) coloro che, ammessi ad espletare la prova pratica attitudinale, non abbiano conseguito in essa il punteggio minimo di idoneità;

c) coloro che, invitati, ai fini dell'assunzione ed ai sensi dell'art. 11, a presentare i documenti ivi indicati, non abbiano adempiuto nel termine perentorio prescritto;

d) coloro che, assunti in servizio, abbiano dato prova di scarso rendimento o abbiano tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio.

Nel caso di cui alla lettera *d*) la risoluzione del rapporto e la cancellazione sono disposte con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio di Stato, comunicato all'interessato.

Art. 13.

Le nomine degli aspiranti avranno luogo con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

La durata delle assunzioni nonché il trattamento economico e giuridico del personale assunto è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1983

Il Presidente: PESCATORE

(2445)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a dodici posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982, con il quale e stato indetto il concorso per esami a dodici posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 21 settembre 1982, di nomina della commissione esaminatrice del concorso;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica e denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a dodici posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 13 febbraio 1982:

1) Curatola Eugenio	punti	16,900
2) Docimo Mazzantini Maria Teresa	»	16,370
3) Martelli Sonia	»	16,310
4) Marcelli Francesco	»	16,000
5) Silvestri Pio	»	15,960
6) Cessari Massimo	»	15,750
7) Fioramonti Iepparicllo Maria	»	15,700
8) Serbassi Carla	»	15,595
9) Trombetta Francesco	»	15,200
10) Le Noci Pasquale	»	15,000
11) Marra Rosario	»	14,980
12) Rucireta Maria Annunziata	»	14,970
13) Cicatiello Stefania	»	14,950
14) Galeota Antonio	»	14,400

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego i candidati:

1) Curatola Eugenio;
2) Docimo Mazzantini Maria Teresa;
3) Martelli Sonia;
4) Marcelli Francesco;
5) Silvestri Pio;
6) Cessari Massimo;
7) Fioramenti Iepparicllo Maria;
8) Serbassi Carla;
9) Trombetta Francesco;
10) Le Noci Pasquale;
11) Marra Rosario;
12) Rucireta Maria Annunziata.

Sono dichiarati idonei i candidati:

1) Cicatiello Stefania;
2) Galeota Antonio.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1983

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 277

(2536)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 30, IN ROVIGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di cardiologia presso il presidio ospedaliero di Rovigo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia presso il presidio ospedaliero di Rovigo (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Rovigo.

(185/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 110 del 22 aprile 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso: Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, per l'assunzione di un agente tecnico.

Ente autonomo Teatro La Fenice, in Venezia: Concorso nazionale, per esami, a sei posti di impiegato di concetto e a tre posti di impiegato d'ordine.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, in Roma: Concorsi, per esami, a due posti di archivista-dattilografo e a due posti di collaboratore entrambi del ruolo amministrativo, e, per esami e titoli, a sette posti di operatore tecnico e a due posti di assistente tecnico entrambi da adibire alla elaborazione meccanografica.

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1982, n. **66.**

Modifica alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 27 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 13, è così modificato:

« I limiti di cui all'art. 20 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, con decorrenza 1° gennaio 1982, sono aumentati del cento per cento per il personale dipendente impegnato nelle attività connesse alla ricostruzione delle zone terremotate ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 17 dicembre 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1982, n. **67.**

Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11; 9 settembre 1974, n. 52; 13 gennaio 1975, n. 2; 5 giugno 1975, n. 42; 19 novembre 1976, n. 27.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 27 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica ed integrazione di quanto già disposto con leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11; 9 settembre 1974, n. 52; 13 gennaio 1975, n. 2; 5 giugno 1975, n. 42 e 19 novembre 1976, n. 27, il personale insegnante dei patronati scolastici e loro consorzi, trasferito alla regione Campania ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, viene inquadrato nel ruolo del personale della giunta regionale con decorrenza 1° aprile 1972.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 30, 31 e 33 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 17 dicembre 1982

DE FEO

(2475)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1983, **n. 6.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, dello statuto e dell'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, ad esercitare provvisoriamente, fino al 31 marzo 1983, il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1983 secondo gli elaborati contabili concernenti detto esercizio finanziario, con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del consiglio regionale.

L'autorizzazione è estesa al bilancio dell'ERSA (Ente regionale di sviluppo agricolo) — allegato a quello regionale — ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiuque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 gennaio 1983

NENNA D'ANTONIO

(1598)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831120)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte *costituzionale ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.